

## REGOLAMENTO

### **ART. 1 –DEFINIZIONI**

Ai fini di una corretta impostazione della vita associativa, sono precisate le seguenti definizioni:

**Aspirante Assaggiatore** – associato che intende partecipare alla vita associativa.

**Assaggiatore** – associato che ha superato l'esame per il conseguimento della Patente di Assaggiatore I termine dei corsi di Assaggio. (Vedere Regolamento dei Corsi in vigore)

**Area Territoriale** – area di competenza dell'Assemblea Territoriale degli Associati, del Referente Territoriale e degli (eventuali) Organismi territoriali periferici. Si tratta di suddivisioni territoriali coincidenti di preferenza rispettivamente, la prima e il secondo con le regioni e i terzi con le province. In ogni caso i limiti geografici dell'Assemblea Territoriale sono decisi dall'Organo di Amministrazione(**art.8 Statuto**); quelli relativi agli (eventuali) Organismi territoriali periferici sono decisi dall'Assemblea Nazionale degli Associati o dall'Assemblea Unica.(**art.7-8-15 Statuto**)

**Delegato Territoriale** – associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con i pagamenti delle quote associative, rappresentante degli associati del Territorio, eletto dall'Assemblea Territoriale. Il suo compito è quello di partecipare con diritto di voto all'Assemblea Nazionale degli Associati (**art.8 Statuto**)

**Referente Territoriale** – associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con i pagamenti delle quote associative. È eletto dall'Assemblea Territoriale o dall'Assemblea Unica e dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di revocarlo prima della scadenza del mandato. Il Referente Territoriale presiede l'Assemblea Territoriale e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Territoriale e coordina le attività che l'associazione svolge nel territorio di competenza, anche attraverso gli organismi territoriali quando istituiti. Può assumere altri compiti individuati espressamente dall'Organo di amministrazione. Qualora l'incarico di Referente Territoriale si renda vacante, sarà compito dell'Organo di amministrazione convocare l'Assemblea competente per l'elezione del nuovo Referente.(**art.9 Statuto**)

**Organismi territoriali periferici** – Se presenti, sono organismi composti da uno a tre membri eletti all'interno delle Assemblee territoriali di competenza o dall'Assemblea Unica, con il compito di organizzare le attività dell'associazione a livello periferico secondo le disposizioni dettate dagli Organi Nazionali, dall'Assemblea Territoriale competente e dal Referente Territoriale. Sono istituiti dall'Assemblea Nazionale o dall'Assemblea Unica (**art.7 e 10 punto c dello Statuto**) ed il loro territorio di competenza coincide preferibilmente con le Province

**Quota associativa** – quota che ogni associato versa all'associazione annualmente, il cui ammontare e termine di versamento sono determinati dal Consiglio Direttivo.

**Quote aggiuntive** – quote ulteriori decise dal Consiglio Direttivo in ragione di attività svolte a favore degli associati da parte dell'associazione.

### **ART. 2 – CATEGORIE DI ASSOCIATI(art.3 Statuto)**

**1.** Gli associati dell'Associazione possono essere suddivisi in categorie stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. Gli associati dell'Associazione sono comunque differenziati in:

**Associati Ordinari:** sono Associati ordinari tutti coloro che sono ammessi a seguito di richiesta agli Organi Associativi preposti.

**Associati Onorari:** La designazione dei Associati Onorari può avvenire su segnalazione del Presidente dell'Associazione, di uno o più componenti dell'organo di amministrazione, di uno o più Referenti Territoriali. In considerazione dell'importanza e della particolarità di questo riconoscimento, è necessario tener presente, al di là e al di sopra di motivi di rilevanza locale, la necessità che tale qualifica sia attribuita a persona che abbia avuto o abbia una particolare, riconosciuta importanza per i fini associativi dell'ANAG. Gli Associati Onorari possono partecipare a tutte le iniziative dell'ANAG e delle aree territoriali alle stesse condizioni degli altri Associati. La carica di Associato onorario viene conferita con deliberazione unanime dell'Organo d'Amministrazione. Agli Associati Onorari non è richiesto il pagamento della tessera annuale

### **ART. 3–AMMISSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI (Art.3/Art.5 Statuto)**

1. Le domande di ammissione e le comunicazioni di recesso degli associati vanno presentate in forma scritta ed indirizzate all'Organo d'Amministrazione dalla persona fisica o dal rappresentante legale dell'ente interessato. L'ammissione all'Associazione può essere richiesta mediante compilazione del modulo predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e consegna dello stesso alla segreteria generale dell'Associazione o anche al Referente Territoriale.

2. Il Consiglio Direttivo potrà procedere ad approvare anche modalità di richiesta di ammissione telematica, purché tale modalità consenta all'Associazione di ottenere tutti i dati obbligatori, di valutare gli elementi utili a determinare l'ammissibilità o meno dell'aspirante associato e di verificare la diretta provenienza dal richiedente. Per quest'ultimo requisito occorrerà domandare l'invio di copia del modulo di richiesta sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa, accompagnata in quest'ultimo caso da scansione di documento di identità in corso di validità.

3. Nel caso di domanda di ammissione comunicata da persona fisica, dovranno essere indicati nome e cognome della persona, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico e/o indirizzo mail ed il consenso al trattamento dei dati personali.

Nel caso di domanda di ammissione comunicata da ente/persona giuridica, le domande di ammissione dovranno indicare denominazione, sede, codice fiscale e dovranno essere corredate da copia dello statuto dell'ente, indicazione della composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, indicazione della delibera o della clausola statutaria e/o regolamentare che conferisce il potere al soggetto sottoscrittore a domandare l'ammissione all'Associazione.

Qualora un ente aderisca ad un coordinamento, ad una federazione o ad un ente di secondo livello, la domanda di ammissione deve essere inoltrata dall'ente cui la stessa aderisce.

4. La richiesta di ammissione dovrà a pena di inammissibilità indicare espressamente l'avvenuta presa visione e conseguente adesione ed accettazione delle regole sia statutarie che regolamentari dell'Associazione. Con la domanda di ammissione, l'associato si impegna altresì a tenersi costantemente informato degli eventuali aggiornamenti e/o approvazione di nuovi atti/regolamenti da parte dell'Associazione, la quale a sua volta si impegna a dare notizia di tali aggiornamenti e/o atti/regolamenti sul proprio sito web oppure tramite e-mail o appositi spazi in Cloud. Tale dichiarazione farà stato tra le parti in ogni eventuale questione o controversia, anche successivamente a recesso e/o esclusione dell'associato.

5. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda dell'aspirante associato secondo criteri non discriminatori ed in coerenza con le finalità perseguite, le attività di interesse generale e la natura giuridica dell'Associazione.

6. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che ne prenderà atto alla prima riunione utile. Il recesso ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio direttivo.

7. Per le inosservanze delle regole associative (Statuto e Regolamenti), per non ottemperanza degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, per il difetto sopravvenuto di uno dei requisiti per essere associato, per i comportamenti dannosi e/o lesivi del buon nome dell'Associazione, nonché per morosità e gravi motivi, l'Organo di amministrazione, in ordine alla gravità della condotta dell'associato, attuerà le seguenti misure d'intervento:

- lettera di sensibilizzazione;
- provvedimento di espulsione.

Il provvedimento di espulsione è preso a maggioranza assoluta dei membri dell'Organo di amministrazione e deve riportare le motivazioni di tale delibera. L'espulsione è effettiva dal giorno seguente l'approvazione del verbale dell'Organo di Amministrazione. L'Associato espulso non può più presentare domanda di iscrizione.

8. L'associato che ha effettuato il recesso, oppure sia stato escluso per morosità(**art.5 Statuto**), può rientrare nell'Associazione con il pagamento della quota relativa all'anno del rientro oltre a un eventuale rimborso spese di segreteria stabilito dal Consiglio direttivo, sentito il parere non vincolante del Referente Territoriale competente. Nel caso sia già stato cancellato dal Libro degli Associati a seguito delibera dell'Organo di amministrazione, è necessario compilare una nuova domanda di iscrizione.

In questo periodo, l'Associato non potrà svolgere attività di assaggiatore e di docenza, ricoprire cariche sociali di ogni ordine e grado, rappresentare l'Associazione presso enti o istituzioni, utilizzare il titolo di Assaggiatore ed usare il nome o il logo ANAG.

L'associato che intenda rientrare in ANAG o sanare la morosità, nel caso in cui abbia frequentato una parte dei corsi o, pur avendo completato l'intero percorso didattico, non abbia sostenuto o non abbia superato l'esame finale, sarà riammesso al livello già conseguito a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla fine del Corso frequentato. In caso contrario dovrà inderogabilmente ripetere l'ultimo livello frequentato.

#### **ART. 4 – QUOTA ASSOCIATIVA**

1. La quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versata entro la data stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo. Gli associati appena iscritti dovranno procedere al pagamento della quota associativa per l'anno di competenza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione all'Associazione.

2. Per la determinazione dell'anno di competenza farà fede la data di domanda di ammissione.

3. In nessun caso la quota potrà essere pagata parzialmente o pro quota rispetto al momento di ammissione all'Associazione

4. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di quota associativa. La morte dell'associato non conferisce alcun diritto all'erede di partecipare all'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, a copertura dei costi amministrativi, una tassa di iscrizione da versare a copertura dei costi amministrativi all'atto della presentazione della richiesta di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà altresì stabilire forme di agevolazione all'iscrizione, mediante operazioni su quote associative e/o quote aggiuntive. È facoltà del Consiglio direttivo stabilire un importo ridotto sino al 50% per le quote riscosse in occasione della partecipazione a Corsi di avvicinamento.

6. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, il Referente Territoriale, i Delegati Territoriali che non versano la quota associativa nei termini stabiliti,

decadono dalla loro carica e, a cura dell'Organo di Amministrazione, vengono convocate le assemblee di competenza per la sostituzione. Il decadimento dalla carica è pronunciato dall'organo immediatamente superiore alla carica.

**7.** Il versamento della quota associativa da parte dell'Associato dovrà avvenire preferibilmente tramite bonifico, bancario o postale, oppure con bollettino postale specificando nella causale cognome, nome e territorio di appartenenza.

Solo in casi particolari l'associato potrà saldare la quota associativa al Referente Territoriale il quale dovrà, per i nuovi associati, comunicare alla Segreteria Nazionale la riscossione entro una settimana dalla ricezione effettuando contestualmente il bonifico delle eventuali quote associative riscosse e, comunque, tenendo conto del termine scritto nel punto n.8 del presente articolo. Per i nuovi associati, l'iscrizione è considerata valida a decorrere dalla data dell'accettazione della domanda. Il pagamento della quota sociale perfeziona l'iscrizione e dà diritto al ricevimento della tessera annuale e ad ogni altro materiale stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché alla partecipazione alle attività. Nel Libro degli associati dell'Associazione dovrà essere indicato a quale Area Territoriale appartiene l'associato.

**8.** I Referenti Territoriali dovranno procedere al versamento delle quote associative, eventualmente riscosse, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Referente Territoriale non provvedesse come stabilito, il Consiglio Direttivo potrà immediatamente dichiararlo decaduto dalla carica e, se del caso, dalla qualifica di associato (in tale caso l'associato non potrà iscriversi nuovamente).

#### **ART. 5 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI(art.7 Statuto)**

**1.** L'Assemblea Nazionale degli Associati è l'organo assembleare che opera nel caso in cui gli associati siano in numero non inferiore a 500. Partecipano con diritto di voto i Delegati Territoriali (eletti dalle Assemblee territoriali a rappresentarle) in ragione di uno ogni trenta associati e i Referenti Territoriali. Tutti devono essere iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola col pagamento delle quote associative. L'Assemblea Nazionale è preceduta da Assemblee Territoriali col medesimo ODG e su cui gli associati del territorio deliberano ed i delegati riportano in Assemblea.

I membri dell'Organo di amministrazione partecipano all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto, a meno che essi non siano Referenti o Delegati. Il Presidente dell'Assemblea ha diritto di voto. Un associato non può votare su argomenti che lo riguardano o per i quali sia in conflitto di interessi.

**2.** L'Assemblea Nazionale degli Associati è convocata dal Presidente secondo quanto indicato nello Statuto: almeno venti giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato agli associati a mezzo posta ordinaria, email, o altro mezzo tracciato e con pubblicazione sul sito web dell'Associazione o in apposito spazio web accessibile agli associati, con indicazione di giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del giorno.

La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso i Referenti Regionali e/o sul web nonché presso la segreteria nazionale dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data di invio delle convocazioni dell'Assemblea Nazionale degli Associati. In ogni caso, tale documentazione deve essere inviata come allegato alla convocazione.

**3.** La richiesta di riunire l'Assemblea Nazionale, può essere domandata da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo degli associati in regola col versamento delle quote (**art.7 Statuto**) e dovrà essere presentata al Presidente per iscritto, con indicazione espressa dell'argomento da trattare all'ordine del giorno. Il Presidente dovrà procedere ad indire

l'Assemblea Nazionale degli Associati nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

**4.** Al Presidente, coadiuvato dal Segretario, spetta verificare la possibilità dei soggetti che si presentano come Delegati Territoriali di partecipare all'Assemblea Nazionale degli Associati secondo i requisiti indicati come da Statuto.

**5.** La presenza dei componenti dell'Organo di amministrazione alle riunioni dell'Assemblea Nazionale degli Associati è obbligatoria salvo assenza giustificata.

**6.** I componenti dell'Organo di amministrazione sono eletti dall'Assemblea Nazionale degli Associati tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla segreteria dell'Associazione entro il decimo giorno precedente la data della convocazione dell'Assemblea (vedi punto.2 del presente articolo). Ogni Delegato Territoriale esprime preferenze fino ad un massimo dei due terzi del numero dei membri da eleggere nel rispetto delle indicazioni ottenute dall'Assemblea Territoriale degli Associati anche in ragione dell'espressione delle minoranze.

Si applica l'art. 2382 c.c.

**7.** Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del numero di membri stabiliti dall'Assemblea, ovvero minimo 5 e massimo 21. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.

**8.** L'Assemblea può votare a scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti e il voto palese favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

**9.** Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, alla elezione dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, ove obbligatori.

## **ART. 6 – ASSEMBLEA TERRITORIALE DEGLI ASSOCIATI**

**1.** L'Assemblea Territoriale degli Associati è l'organo assembleare di ogni Area Territoriale, come definita dal Regolamento o dall'Organo d'Amministrazione, che opera nel caso in cui gli associati siano in numero non inferiore a 500. È composta dagli associati del Territorio iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa.

**2.** L'Assemblea Territoriale degli Associati è convocata dal Referente Territoriale secondo quanto indicato nello Statuto: almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato agli Associati a mezzo posta ordinaria, email o altro mezzo tracciato, con indicazione di giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del giorno.

La documentazione relativa all'ordine del giorno esplicitamente limitata all'Area Territoriale di riferimento è a disposizione per la consultazione presso il Referente Territoriale almeno cinque giorni prima della data di convocazione, ovvero almeno 13 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Territoriale.

**3.** La richiesta di riunire l'Assemblea Territoriale degli Associati, da parte di almeno un terzo degli associati residenti in quell'area territoriale, dovrà essere presentata al Referente Territoriale per scritto, con indicazione espressa dell'argomento da trattare all'ordine del giorno. Il Referente dovrà procedere ad indire l'Assemblea Territoriale degli Associati nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

**4.** L'associato che intende delegare altro associato alla partecipazione all'Assemblea deve farlo per scritto. Nel caso in cui l'associato che intende delegare sia un ente, la lettera dovrà essere su carta intestata dell'associazione e a firma del legale rappresentante.

È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Associato sono consentite al massimo tre deleghe.

5. Al Referente Territoriale spetta verificare la possibilità degli associati (anche di quelli rappresentati per delega) di partecipare all'Assemblea secondo i requisiti indicati come da Statuto.
6. La presenza dei componenti degli Organismi territoriali periferici alle riunioni dell'Assemblea Territoriale degli Associati è obbligatoria, salvo assenza giustificata, solo nei casi in cui l'Assemblea Territoriale degli Associati deliberi su loro decisioni.
7. L'Assemblea Territoriale degli Associati elegge tra gli associati un Delegato Territoriale per ogni 30 associati, oltre ad un supplente per ogni Delegato. Ogni associato esprime preferenze fino ad un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere (a titolo di esempio: per 65 associati sarà possibile eleggere 2 Delegati, quindi ogni socio potrà eleggerne due).
8. I componenti degli Organi territoriali periferici, ove istituiti dall'Assemblea Nazionale degli Associati sono eletti dall'Assemblea Territoriale degli Associati, tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla sede territoriale dell'Associazione o all'indirizzo mail preventivamente indicato dall'Associazione entro il decimo giorno precedente la data della convocazione dell'Assemblea Territoriale degli Associati. Ogni associato esprime una sola preferenza.  
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del numero di membri stabiliti dall'Assemblea Territoriale degli Associati. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.
9. L'Assemblea Territoriale degli Associati può votare a scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti e il voto palese favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
10. Ogni territorio, (preferibilmente coincidente con la regione), può essere diviso in zone, (preferibilmente coincidenti con le province), in cui l'attività associativa è organizzata dagli organismi territoriali periferici, sempre di concerto con il Referente territoriale competente. Ogni organismo territoriale periferico è composto da uno a tre associati, eletti dalle Assemblee Territoriali, e che rimangono in carica tre anni decadendo con la scadenza delle cariche nazionali.
11. I Referenti Regionali ed i Delegati sono eletti dall'Assemblea tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla segreteria dell'Associazione entro il decimo giorno precedente la convocazione dell'Assemblea. Ogni associato esprime una preferenza

#### **ART. 7 – ASSEMBLEA UNICA DEGLI ASSOCIATI(Art.10 Statuto)**

1. L'Assemblea Unica degli Associati è l'organo assembleare dell'Associazione che opera nel caso in cui gli associati siano in numero inferiore a 500.
2. All'Assemblea Unica degli Associati partecipano con diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Un associato non può votare su argomenti che lo riguardano o per i quali sia in conflitto di interessi.
3. L'Assemblea Unica degli Associati è convocata dal Presidente secondo quanto indicato nello Statuto: almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato agli Associati a mezzo posta ordinaria, email, o altro mezzo tracciato e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, con indicazione di giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del giorno.  
La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la presidenza almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
4. La richiesta di riunire l'Assemblea Unica degli Associati, può essere formulata da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo degli associati in regola col versamento delle quote, e dovrà essere presentata al Presidente per scritto, con indicazione espressa dell'argomento da trattare all'ordine del giorno. Il Presidente dovrà procedere ad indire

l'Assemblea Unica degli Associati nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

**5.** L'associato che intende delegare altro associato alla partecipazione all'Assemblea Unica degli Associati deve farlo per scritto. Nel caso in cui l'associato che intende delegare sia un ente la lettera dovrà essere su carta intestata dell'associazione e a firma del legale rappresentante.

È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Associato sono consentite al massimo tre deleghe.

**6.** Al Presidente, coadiuvato dal Segretario, spetta verificare la possibilità degli associati (anche di quelli rappresentati per delega) di partecipare alla Assemblea Unica degli Associati secondo i requisiti indicati come da Statuto.

**7.** La presenza dei componenti dell'Organo di amministrazione alle riunioni dell'Assemblea è obbligatoria salvo assenza giustificata. Nel caso in cui i componenti dell'Organo di amministrazione siano associati, essi possono farsi rappresentare per delega da altro associato, preferibilmente membro dell'Organo di amministrazione.

**8.** I componenti dell'Organo di amministrazione sono eletti dall'Assemblea tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla segreteria dell'Associazione entro il decimo giorno precedente la convocazione dell'Assemblea. Ogni associato esprime preferenze fino ad un massimo dei due terzi del numero dei membri da eleggere.

Si applica l'art. 2382 c.c.

**9.** Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del numero di membri stabiliti dall'Assemblea. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.

**10.** L'Assemblea può votare a scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti e il voto palese favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

**11.** Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, alla elezione dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, ove obbligatori.

**12.** I Referenti Regionali sono eletti dall'Assemblea tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla segreteria dell'Associazione entro il decimo giorno precedente la convocazione dell'Assemblea. Ogni associato esprime una preferenza.

## **ART. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Art.11 Statuto)**

**1.** L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è composto da soggetti di comprovata onorabilità e rispettabilità.

Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- persone con condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni;
- persone con interdizioni ai pubblici uffici.

In ogni caso si applica l'art. 2382 c.c.

**2.** I membri dell'Organo di amministrazione inviano le proprie dimissioni con comunicazione scritta diretta al Presidente. Nel caso in cui sia il Presidente a presentare le proprie dimissioni, questi dovrà convocare l'Organo di amministrazione al fine di indicare a verbale le proprie dimissioni e consentire la nomina immediata di un nuovo Presidente.

Nel caso di dimissioni, al posto del membro dell'Organo di amministrazione dimissionario subentra il primo dei non eletti. Il membro dell'Organo di amministrazione che è subentrato a quello dimissionario vedrà scadere il proprio mandato contemporaneamente a tutti i membri dell'Organo di amministrazione.

**3.** I membri dell'Organo di amministrazione decadono dopo due assenze consecutive non giustificate.

**4.** La decadenza di uno o più membri dell'Organo di amministrazione è dichiarata nella prima delibera utile di tale organo al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 11 dello Statuto.

**5.** In caso di deliberazioni in cui i partecipanti al voto fossero pari, il voto espresso dal Presidente varrà doppio.

**6.** Non è ammesso il voto per delega.

**7.** L'Organo di amministrazione delibera l'attribuzione di specifiche deleghe a propri membri o ad associati in base, di volta in volta, allo specifico compito o alla specifica finalità da assegnare nonché alle competenze in possesso del soggetto.

La delega dovrà essere sempre dettagliata e dovrà avere una durata predeterminata. All'esito della delega assegnata e/o alla scadenza del termine indicato nella delega stessa, il delegato dovrà relazionare compiutamente su quanto fatto (per scritto o in sede di riunione dell'Organo di amministrazione).

Il mancato compimento di quanto assegnato o la condotta negligente e/o scorretta nei confronti dell'Associazione, degli associati o di terzi potrà essere causa dell'esclusione da associato.

**8.** L'Organo di amministrazione si sostituisce nella convocazione dell'Assemblea Territoriale degli Associati, in caso di vacanza del ruolo di Referente Territoriale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

**9.** I verbali e le deliberazioni sono redatti e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

**10.** Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione;

#### **ART. 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE (art.12 Statuto)**

**1.** Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, può agire o resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, previa autorizzazione dell'Organo di amministrazione.

**2.** Il Vicepresidente deve procedere con la massima urgenza nel caso in cui si renda vacante il ruolo di Presidente, convocando l'Organo di amministrazione al fine della nomina del nuovo Presidente oppure, nel caso di numero di membri dell'Organo di amministrazione inferiore a tre, convocando l'Assemblea per la nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

#### **ART. 10 – REFERENTE TERRITORIALE**

**1.** Il Referente Territoriale si occupa di curare i rapporti e l'amministrazione tra l'Area Territoriale e l'Organo di amministrazione, comunicando i dati e le informazioni richieste e con le modalità previste su associati, versamento delle quote associative, redazione di rendiconti e resoconti delle attività controllo e vigilanza sulle spese decise e sostenute a livello locale, successo e svolgimento delle attività sociali, nonché su ogni questione o argomento richiesto dall'Organo di amministrazione.

**2.** Il Referente Territoriale non ha la legale rappresentanza dell'Associazione e può procedere a stipulare contratti e/o a prendere impegni di spesa solo a fronte di concessione di delega da parte dell'Organo di amministrazione.

**3.** Il Referente Territoriale cura la rendicontazione contabile ed il resoconto delle attività svolte nei termini indicati dall'Organo di amministrazione. I documenti dovranno essere inviati in originale all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui il documento in originale è pervenuto al Referente Territoriale. E' possibile anticipare tramite PEC il documento. Il mancato rispetto delle scadenze e/o la non corretta gestione dei flussi



di informazioni e finanziari comporterà la decadenza del Referente Territoriale e, se del caso, degli Organismi Territoriali Periferici relativi e/o collegati.

**4.** Il Referente Territoriale presiede l'Assemblea Territoriale e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Territoriale e coordina le attività che l'associazione svolge nel territorio di competenza, anche attraverso gli organismi territoriali quando istituiti. Può assumere altri compiti individuati espressamente dall'Organo di amministrazione. Qualora l'incarico di Referente Territoriale si renda vacante, sarà compito dell'Organo di amministrazione convocare l'Assemblea competente per l'elezione del nuovo Referente.**(art.9 Statuto)**

#### **ART. 11 – TESORIERE**

**1.** Il Tesoriere è il soggetto incaricato della gestione finanziaria dell'Associazione.

**2.** Il Tesoriere può essere anche un candidato esterno, ma deve essere eletto in considerazione di specchio comportamento, esperienza nella gestione amministrativa e capacità nell'attività di contabilità e di cassa.

**3.** Il Tesoriere non associato può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione con diritto di intervento ma non di voto. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni e decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere revocato in qualsiasi momento, con delibera assunta dall'Organo di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti.

#### **ART. 12 – SEGRETARIO**

**1.** Il Segretario si occupa della Segreteria Generale dell'Associazione e ha il compito di affiancare il Presidente o il Vicepresidente durante le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

**2.** Cura la redazione dei verbali e delle delibere e si occupa della conservazione nei libri sociali dei documenti importanti.

#### **ART. 13 – SEGRETERIE DISTACCATE**

Ogni Referente Territoriale può istituire una Segreteria Distaccata dell'Associazione seguendo le disposizioni organizzative dettate dall'Organo di amministrazione di concerto con il Segretario Nazionale e il Tesoriere, oppure può nominare un Segretario che espletì le pratiche amministrative.

#### **ART. 14 – DIRETTORE DEI CORSI (art.14 statuto)**

**1.** il Direttore dei Corsi ha il compito di gestire la logistica dei Corsi svolti nelle varie regioni e mettere in pratica le decisioni del Consiglio Direttivo relative ai corsi.

**2.** apposito Regolamento dei Corsi specifica i suoi compiti e doveri

**3.** Il Direttore dei Corsi si impegna nelle sedi più opportune, affinché la qualifica di assaggiatore sia conferita a chi abbia conseguito la Patente di Assaggiatore, controllando le risposte d'esame di Corsi di Assaggio e aggiornando la Segreteria su ogni cambiamento avvenuto nello "status" di Associato, in modo da tenere aggiornato il Libro soci.

**4.** Il Direttore dei Corsi, in attuazione delle deliberazioni di indirizzo e coordinamento dell'Organo di amministrazione e sentiti i Referenti Territoriali, approva i calendari dei corsi, controlla che i relatori e i docenti siano in regola con la quota e approfondisce possibilità di collaborazione, accreditamento e *partnership* con docenti di enologia o comunque del settore oppure distillatori, al fine di avere la disponibilità di relatori qualificati per le lezioni dei Corsi di Assaggio ANAG.

#### **ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri si deve pronunciare entro 60 giorni dal ricevimento della questione che gli viene sottoposta.

#### **ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di controllo deve essere eletto laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Presidente dell'Organo di controllo convoca lo stesso almeno trimestralmente per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente dell'Associazione ed all'Organo di amministrazione.
3. Il Presidente dell'Organo di controllo viene invitato alle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea.
4. Il funzionamento dell'Organo di controllo è disciplinato da apposito regolamento adottato in conformità dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017 ed approvato dall'Assemblea.

#### **ART. 17 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Il revisore legale dei conti deve essere scelto, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, tra i nominativi dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del D. Lgs. 39/2010.

#### **ART. 18 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- a) quote associative e di iscrizione e contributi da parte degli enti aderenti;
- b) contributi da parte di enti non aderenti;
- c) erogazioni liberali da parte di persone fisiche ed imprese;
- d) contributi da parte di Enti pubblici, locali e nazionali, nonché da organismi ed enti internazionali;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- g) corrispettivi da rapporti convenzionati;
- h) corrispettivi per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti degli associati e di terzi, a carattere ausiliario e sussidiario ed in conformità alle finalità istituzionali della stessa Associazione.

#### **ART. 19 – LIBRI SOCIALI**

1. I libri sociali sono tenuti a cura dei rispettivi organi competenti come da art.22 dello Statuto.
2. Il Segretario avrà cura di tenere aggiornati i libri con verbali e delibere di cui è competente.
3. L'accesso degli associati è condizionato al rispetto della privacy e della riservatezza imposto per legge. L'Organo di amministrazione potrà ammettere la consultazione anche solo di estratti dei libri sociali o di copia degli stessi con censura di nomi e/o dati sensibili e riservati.

#### **ART. 20–VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI**

I verbali delle riunioni degli organi sociali devono contenere in breve le notizie di quanto si è svolto nella seduta: il giorno, il mese e l'anno, l'ora di inizio e fine dei lavori, se si tratta di prima o di seconda convocazione, l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione dei componenti degli organi sociali presenti e di quelli assenti, la menzione dell'eventuale relatore o presentatore dell'argomento posto in discussione. Seguono, in breve, il contenuto della relazione, l'indicazione

degli interventi, il riassunto delle discussioni svoltesi, le delibere adottate, l'esito delle votazioni con la specifica se sono state assunte all'unanimità o a maggioranza e l'indicazione nominativa degli astenuti e dei dissenzienti. Oltre alla verbalizzazione delle Assemblee Nazionali, o delle Assemblee Uniche, e delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, devono essere verbalizzate anche le Assemblee Territoriali (**art.8 Statuto**). Nel caso queste eleggano i delegati e deliberino sulle tematiche nazionali, copia del verbale deve essere consegnata al Presidente della Assemblea Nazionale, prima del suo inizio.

#### **ART. 21 – LOGO/MARCHIO**

**1.** Il logo dell'Associazione è così descrivibile:

Due alambicchi sovrapposti stilizzati a righe parallele che si incrociano nel centro, inscritte in un rettangolo con i bordi stondati. Ad esso si affianca la denominazione della Associazione.

Colore: in RGB Rosso=0 - Verde=75-Blu=133 mentre in CMYK: Ciano=100-Magenta=78-Giallo=22-Nero=6

Vedere allegato 1

**2.** Ogni iniziativa di promozione e di comunicazione che fa riferimento all'Associazione deve essere preventivamente approvata dall'Organo di amministrazione.

**3.** L'uso del marchio da parte del Referente Territoriale e/o degli Organismi Territoriali Periferici dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell'Associazione.

**4.** L'utilizzo del marchio, al di fuori delle iniziative organizzate e promosse dall'Associazione, deve essere autorizzato dall'Associazione stessa.

**5.** L'associato non può utilizzare il marchio dell'Associazione. L'uso indebito del marchio potrà essere causa di irrogazione di sanzioni e/o di esclusione dall'Associazione.

#### **ART. 22– DIVISA**

**1.** La divisa, come decisa dal Consiglio Direttivo, deve essere indossata dai Referenti territoriali, Delegati, Relatori, Direttori di corso, compresi coloro che vi fanno servizio, e Commissari d'esame, obbligatoriamente nell'ambito di tutte le attività didattiche. Non indossarla è motivo di richiamo.

**2.** Gli Associati devono indossare la divisa di rappresentanza negli eventi ufficiali indetti dall'ANAG. In ogni altro caso l'utilizzo della divisa deve essere autorizzato dal referente territoriale di appartenenza.

**3.** Nella divisa di rappresentanza non è consentito l'utilizzo di altri distintivi oltre a quello ANAG. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dall'organo di amministrazione, limitatamente ad eventi specifici.

#### **ART. 23 - NORMA FINALE**

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione.